



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DETENZIONE CANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 30.9.2007

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento introduce norme, finalizzate a garantire la sicurezza, in riferimento alla presenza dei cani in aree pubbliche, di uso pubblico o aperte al pubblico. In tal senso, il regolamento è diretto a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica.
2. Inoltre, il regolamento persegue finalità di igiene, essendo diretto a prevenire gli inconvenienti, che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta, oltre che degli animali.

ARTICOLO 2

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane, o accetti di occuparsene, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane, o accetti di occuparsene, è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

ARTICOLO 3

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o, comunque, aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui all'articolo 8.
3. A titolo meramente esemplificativo, sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate

a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente regolamento, si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ARTICOLO 4

Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 75,00, oltre all'asportazione delle deiezioni solide presenti: Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 120.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 ad euro 30.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani, che accompagnano soggetti non vedenti.

ARTICOLO 5

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3, gli accompagnatori sono tenuti ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola, i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e di guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, la quale deve avere una corporatura proporzionata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 150.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 150.
7. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate, ed alle forze di polizia, anche locale, quando sono utilizzati per servizio.

ARTICOLO 6

Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola, se in detta area sono presenti altri cani o persone.
2. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.

3. Nelle "aree di sgambamento dei cani", gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 e 3 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 ad euro 60.

ARTICOLO 7

Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi, affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 ad euro 90, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ARTICOLO 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. È fatto divieto di detenere, in zona residenziale, più di due cani (art. 3.10.6 del Regolamento Locale d'igiene).
2. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
3. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto (ad esempio cuccia o simile), ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
4. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata

con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

5. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
6. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno otto volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
7. I cani, tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
8. In ogni caso, i cani alla catena non devono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
9. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso, il cacciatore, il tartufaro od il pastore deve avere la possibilità, in qualunque momento, di controllarne i movimenti.
10. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 90.

ARTICOLO 9

Particolari situazioni

1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
2. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

3. Il Comune, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
4. È vietato trasportare, o far stazionare, i cani segregati nei bauli chiusi delle autovetture, o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
6. Chiunque viola le disposizioni previste nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 90.

ARTICOLO 10

Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 3.10.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2.10.2005. In particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 ad euro 90;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani suddetti, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 80.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1, il Comune dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane, con trasferimento dello stesso presso il canile di zona, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo, fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1, il Comune dispone la sanzione

accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile di zona, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo, fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

ARTICOLO 11

Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata al Comune, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa.
2. Solo effettuando la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito, che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 ad euro 60.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al vigile comunale, per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e di custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. La polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ARTICOLO 12

Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto nel presente regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Coloro che, dopo che l'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino o

detengano un cane, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto nel presente regolamento, prima che il cane sia acquistato o detenuto.

3. La violazione delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30 a euro 90.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.